

STRATEGIE INNOVATIVE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

PR MARCHE FESR 2021-2027 – ASSE 1 – OS 1.3 - AZIONE 1.3.4 – Intervento 1.3.4.2 - Sostegno alla definizione di strategie innovative di internazionalizzazione delle imprese

FAQ INTERPRETATIVE

Mercati di riferimento

Le spese ammissibili in qualsiasi linea di intervento dovranno fare riferimento ai mercati target individuati nella strategia. In ogni caso non potranno far riferimento al mercato nazionale.

Spese ammissibili

Il presente bando finanzia spese correnti e investimenti immateriali. Non sono previsti investimenti materiali.

Retroattività

Per le sole linee di intervento 3 e 4, e solo per attività realizzate ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023 “de minimis”, sarà possibile considerare come data di avvio il 01/09/2023.

Ai sensi dell’art. 63 par. 6 del Reg. (UE) n. 1060/2021 i progetti non devono essere stati portati materialmente a termine o completamente attuati prima che il beneficiario abbia presentato la domanda di finanziamento nell’ambito del programma.

Si precisa che l’iniziativa dedicata allo showroom temporaneo (nella linea 3) non deve essere terminata al momento della presentazione della domanda.

Si precisa che la fiera (linea 4) non deve essere già realizzata al momento della presentazione della domanda. Le spese rendicontabili con retroattività riguardano, quindi, acconti o spese intercorse per iniziative non ancora concluse.

Linea di intervento 3) Showroom/mostre temporanee (massimo 18 mesi) di prodotti e/o servizi realizzate in Italia o all’estero

Lo showroom è da intendersi come spazio espositivo e non dedicato alla vendita.

Linea di intervento 4) Fiere internazionali di settore organizzate in Italia e all’estero (il cui costo di partecipazione complessivo supera i 50.000,00 € per singola fiera)

Il link alle fiere internazionali in Italia riportato nella tabella di cui al punto 3.1 ha carattere informativo ed esemplificativo, la fiera non deve per forza essere compresa nella lista. Al contrario la lista di fiere escluse dal presente bando perché già cofinanziate da convenzioni della Regione con CCIAA e ATIM è tassativa.

Le spese rendicontabili in questa linea di intervento NON comprendono le spese di viaggio, vitto e alloggio, né il costo del personale dipendente che partecipa alla fiera.

Nel caso di partecipazione alla fiera in forma aggregata il costo minimo ammissibile di 50.000,00 € è da intendersi per ogni stand allestito:

- Se più imprese partecipano congiuntamente in uno stesso stand il costo minimo sarà di 50.000 €;

- Se partecipano con stand diversi sarà di 50.000 € moltiplicato per ogni stand (es. 3 stand, 50.000 x 3).

Se un’impresa decide di partecipare a più fiere, il costo minimo di 50.000 € per l’ammissibilità della spesa è da intendersi per ogni singola partecipazione (es. 2 partecipazioni, 50.000 x 2)

Coinvolgimento di nuove figure professionali

Al fini del criterio di valutazione “Coinvolgimento di nuove figure professionali anche temporanee”, le figure del Digital Export Manager e del Temporary Export Manager non devono necessariamente essere iscritte ad albi: sono professionalità esemplificative. Il criterio valuta il coinvolgimento di professionisti qualificati nelle materie oggetto del bando per la realizzazione di attività di progetto.

Documenti giustificativi di spesa sprovvisti di CUP

D Codice CUP: per fatture emesse prima del decreto di concessione dei contributi (data del xxxx): vista l'obbligatorietà di inserire il CUP nelle fatture elettroniche, in che modo possiamo sanare ed inserire il CUP per le fatture elettroniche emesse prima del xxxx?

R A seguito delle modificazioni normative intervenute con D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 – convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 – e successive modifiche, intervenute con Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, si comunicano le modalità con cui procedere alla regolarizzazione dei titoli di spesa privi di CUP in quanto emessi anteriormente all'attribuzione del medesimo, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di apposizione del CUP per tutte le fatture e le quietanze di pagamento emesse in data successiva all'attribuzione del citato codice:

1. Per le fatture elettroniche

La fattura elettronica, per essere correttamente rendicontata, dovrà essere regolarizzata mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019. L' integrazione elettronica della fattura senza CUP è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall' Agenzia delle Entrate (TD20).

In alternativa

La regolarizzazione può ritenersi adempiuta tramite presentazione, mezzo Sigef, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi punto 8.2 del bando).

2. Per le fatture cartacee

La fattura cartacea, per essere correttamente rendicontata, dovrà essere regolarizzata mediante l'apposizione del CUP sull' originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, mediante l'utilizzo di apposito timbro (fare riferimento a quanto indicato nel bando al punto 8.2).

3. Quietanze di pagamento

La quietanza di pagamento, per essere correttamente rendicontata, dovrà essere regolarizzata mediante l'apposizione del CUP sulla copia cartacea di ciascuna quietanza di pagamento, mediante l'utilizzo di apposito timbro (si veda sopra).

FAQ ulteriori per mancanza di CUP

Nel caso di impossibilità di integrazione con autofattura si conferma che per le fatture emesse prima dell'assegnazione del CUP si procederà con l'autodichiarazione del beneficiario unitamente all'apposizione del CUP sulle quietanze (tramite timbro se già quietanzate). Per le fatture emesse successivamente all'assegnazione del CUP nell'autodichiarazione il beneficiario dovrà giustificare adeguatamente le cause eccezionali non imputabili all'impresa per le quali si è determinata l'impossibilità di apposizione del CUP, fermo restando quanto stabilito dal bando al punto 8.2